RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.

La scelta di dedicare al Codice e ai diritti di cittadinanza digitale l'articolo 1 della predetta legge è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).

Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account *social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

L'articolo 1, inoltre, come esplicitato in alcuni dei principi e dei criteri che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l'ambito, risponde all'esigenza di accelerare - attraverso l'intervento normativo demandato al Governo - l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.

Il Parlamento ha, infine, delegato il Governo a razionalizzare e semplificare, anche nel linguaggio, la disciplina della materia allo scopo di renderla più elastica e al passo con i continui cambiamenti caratteristici del sistema digitale, consentendo così ai destinatari di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

- ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice mediante il riferimento, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- ampliamento del novero dei diritti di cittadinanza digitale; innanzitutto, diritto per ogni cittadino al domicilio digitale, a cui si accede anche con *pin* unico in collegamento con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

- introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico;
- introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. "*digital first*"), anche in relazione al procedimento amministrativo;
- rafforzamento del quadro sanzionatorio alle amministrazioni e delle azioni a disposizione degli interessati per l'ipotesi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale;
- introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività ad *Internet* in modalità *wi-fi*. Quando un ufficio pubblico non utilizza la banda sarà obbligato a renderla disponibile ai cittadini attraverso il *wi-fi*. (es: un Comune ha un abbonamento *flat* e negli orari di chiusura degli uffici, quando la banda non è utilizzata, consente ai cittadini la fruizione di *Internet*);
- riordino e razionalizzazione della *governance* del digitale;
- coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature* – eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE in modo di garantire ad un tempo maggior validità ed efficacia ai documenti informatici anche privi di firma elettronica e di rafforzare l'efficacia delle firme elettroniche diverse da quella digitale;
- razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste ultime e i privati;
- eliminazione dell'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della PA o dei gestori dei servizi pubblici (es: le bollette elettriche o del gas).
- rafforzamento del principio dell'*open data by default* e coordinamento della disciplina vigente in materia di dati aperti con quella di matrice europea relativa all'accesso alle informazioni pubbliche;
- riorganizzazione e razionalizzazione - anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina europea - delle disposizioni in materia di identità digitale;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Sistema pubblico di connettività;
- abrogazione di una serie di disposizioni del Codice vigente al fine di semplificare la disciplina della materia anche attraverso interventi di delegificazione e di attuare il principio di neutralità tecnologica della disciplina medesima. Il CAD viene alleggerito di alcune norme ormai superate; le stesse materie saranno disciplinate da norme tecniche più facili da adottare e da adattare all'evoluzione tecnologica.

****

Il presente decreto si compone di 65 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo alcune voci - tra le quali si segnalano: Agid, domicilio digitale, identità digitale - e abrogandone altre. Il fine è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n.

910 (Regolamento eIDAS), che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 e alle cui definizioni, non riportate nel presente articolo, si rinvia.
All'articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-*ter* che prevede nei casi in cui la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Articolo 2

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del CAD estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del CAD si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; non si applicano, invece, limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Articolo 3

Viene riformulato l'articolo 3 del CAD, rafforzando la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, riconosce, da un lato, il diritto all'uso delle tecnologie a "chiunque", ovvero – rispetto alla disposizione vigente – anche a soggetti di diritto diversi da cittadini e imprese e, dall'altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l'esercizio del suddetto diritto.
Tali obblighi si sostanziano nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti e al raggiungimento degli scopi e delle finalità di ogni procedimento e, inoltre, in quello di consentire a tutti gli interessati di verificare - anche da remoto e attraverso le medesime tecnologie - i tempi di risposta previsti ed effettivi per ogni specifico procedimento amministrativo e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento.
Viene, poi, riordinata e razionalizzata la vigente disciplina in materia di identità digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) al rango di diritto di cittadinanza digitale. Viene, a tal fine, riconosciuto a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale (alle condizioni di cui all'articolo 3-*bis* del Cad, come modificato dal presente decreto).

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 3-*bis* del CAD, riordinando e ampliando la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.
L'articolo 3-*bis*, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.).
Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.
Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.
Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del principio del *digital first*.
La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di "obbligare" la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-*bis*) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.
L'invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest'ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una "casella di posta virtuale" che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di "casella di posta virtuale", l'erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale

Articolo 5

Viene modificato l'articolo 5 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, siano tenuti ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico.
Inoltre, l'Agid metterà a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Con il provvedimento di cui all'articolo 71 del CAD, sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento.

Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del CAD prevedendo un rinvio all'articolo 3-*bis* dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche in modo da evitarne la sovrapposizione.

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 6-*bis* del CAD. Viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che l'INI-PEC acquisisca dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale; ciò costituisce una misura di semplificazione in quanto evita che il gestore dell'identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni. L'Indice nazionale costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Inoltre, al fine di assicurare la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, aggiunge l'articolo 6-*ter* (già art. 57-*bis*) che istituisce il pubblico elenco denominato "indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agid. In tale elenco saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 8

L'articolo 8, al fine di dare effettività ai principi di cittadinanza digitale, sostituisce l'articolo 7 del CAD stabilendo che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD), stabilendo altresì che gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi *on-line* con *standard* inferiori a quelli previsti dalla legge, all'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ovvero alla cosiddetta "*class action*". In ogni caso, per i servizi in rete, ogni amministrazione dovrà consentire agli utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso e dovrà pubblicare, sul proprio sito, i dati risultanti.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e introduce nel Codice un nuovo articolo 8-*bis*, ponendo a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad *Internet* in modalità *wifi*. Viene, inoltre, prevista anche la possibilità per gli utenti di usufruire della banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.

Articolo 10

L'articolo 10 modifica l'articolo 9 del CAD stabilendo che le amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, favoriscano ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

Articolo 11

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del CAD prevedendo che le amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

Articolo 12

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano anche volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.

Articolo 13

L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del CAD prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, l'Agid assicuri il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo, altresì, l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
Viene inoltre aggiunto un ulteriore articolo 14-*bis* in cui viene affidata all'Agid la promozione dell'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa inoltre collabora con le istituzioni dell'Unione europea svolgendo i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
Vengono, inoltre, affidate all'Agid le funzioni di: emanazione di regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD; programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale e verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione; promozione della cultura digitale e della ricerca; rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni stipulati da singole amministrazioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica; rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali (oggetto della fornitura o del servizio, valore economico del contratto, tipologia di procedura che si intende adottare, criterio di aggiudicazione e

relativa ponderazione, principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali) delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Tali pareri sono resi tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità; vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi di quanto disposto dal Regolamento eIDAS; ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto, sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.

Articolo 14

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 15

L'articolo 15 del decreto riformula l'articolo 17 del Codice prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.
Vengono, inoltre, affidati al responsabile dell'ufficio - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all'organo di vertice politico - funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza, Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

Articolo 16

L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una conferenza permanente per l'innovazione tecnologica cui è affidato il compito di supportare il Presidente del Consiglio nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.

Articolo 17

L'articolo 17 riformula parzialmente l'articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.
Viene soppresso il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

Viene, inoltre, sostituito il comma 1-*bis* in cui si prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Articolo 18

L'articolo 18 modifica l'articolo 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
A tal riguardo, si prevede che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale.
E' prevista la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.

Articolo 19

L'articolo 19 modifica l'articolo 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici prevedendo, al comma 3, che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. La modifica tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due.
L'articolo, inoltre, abroga il comma 6 del citato articolo 22, che prevedeva che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui al comma 5 dell'articolo 22 del CAD) che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

Articolo 20

L'articolo 20 aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-*ter*, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. In esso si prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

Articolo 21

L'articolo 21 modifica l'articolo 23-*bis* del CAD prevedendo, al comma 2, che la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Ciò tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-*ter* del CAD prevedendo, come prima cosa, la sostituzione del comma 4. Viene precisato il procedimento per l'adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; le stesse saranno definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Viene, poi, abrogato il comma 2 del citato articolo 23-*ter* del CAD che prevedeva che i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata avessero l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile. Inoltre, viene abrogato il comma 5 dello stesso articolo 23-*ter* in quanto la disposizione in esso contenuta è stata spostata, per coordinamento di testo, nell'articolo 23 del predetto Codice.

Articolo 23

L'articolo 23 modifica l'articolo 24 del CAD introducendo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 che si è ritenuto opportuno collocare in questa sede per coordinare sistematicamente il testo. Esso prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.

Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori di cui all'articolo 44-*bis*. Si prevede che tali soggetti debbano

conformarsi alle previsioni dell'articolo 24 del Regolamento eIDAS. Essi, inoltre, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 28 del CAD.
Viene abrogato il comma 1 nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati (ora rinominati dal successivo comma 3 "certificati di firma elettronica qualificata") dovevano contenere, dovendosi ora fare riferimento a quelle indicate dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I).
Viene, inoltre, sostituito il comma 2, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata sia inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo.

Articolo 27

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale, nonché i conservatori presentano all'Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (attualmente ACCREDIA).

Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 30 del CAD estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori. In particolare, viene previsto a carico degli stessi soggetti l'obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La volontà è quella di rafforzare la responsabilità degli operatori in ragione della delicatezza delle attività svolte.

Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 32 del CAD fissando gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

Articolo 30

L'articolo 30 modifica l'articolo 32-*bis* del CAD prevedendo che l'Agid possa irrogare (tramite il Direttore Generale) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori di cui all'articolo 44-*bis*, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza (per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00). Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Il procedimento sanzionatorio verrà garantito attraverso il rispetto della disciplina della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981).

Viene inoltre inserito un ulteriore comma, 1-*bis*, in cui si prevede che l'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa, diffidi i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal CAD.

Articolo 31

L'articolo 31 modifica l'articolo 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

Articolo 32

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.
Viene aggiunto un ulteriore comma, 1-*bis*, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.
Al comma 5 vengono apportate modifiche di natura sistematica.
Infine, viene sostituito il comma 6 che prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid.

Articolo 33

L'articolo 33 modifica l'articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Nello specifico, in conformità al Regolamento eIDAS, viene sostituita la figura del "certificatore qualificato" con quella del " prestatore di servizi fiduciari qualificato".

Articolo 34

L'articolo 34 modifica l'articolo 40 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71. Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall'introduzione di tale disposizione (2006), ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.

Articolo 35

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 36

L'articolo 36 modifica l'articolo 41 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

Articolo 37

L'articolo 37 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 43 eliminando l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

Articolo 38

L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. A tal riguardo, si prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

Articolo 39

L'articolo 39 modifica l'articolo 44-*bis* del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accreditamento presso l'Agid secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. Si continua ad utilizzare la dizione "conservatori accreditati" in quanto non prevista nel Regolamento eIDAS.

Articolo 40

L'articolo 40 modifica l'articolo 48 del CAD specificando che altre soluzioni tecnologiche utilizzabili siano individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Articolo 41

L'articolo 41 aggiunge il comma 3-*bis* (già articolo 58, comma 1) all'articolo 50 del CAD prevedendo che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifichi la titolarità del dato.

Articolo 42

L'articolo 42 modifica l'articolo 51 del CAD sostituendo il comma 1-*bis*. In particolare, viene previsto che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Ciò al fine, tra le altre, di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.
Viene prevista, inoltre, l'abrogazione del comma 2-*bis* al fine di coordinare sistematicamente il testo.

Articolo 43

L'articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del CAD in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea.

Articolo 44

L'articolo 44 modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene previsto, in particolare, che le PPAA pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

Articolo 45

L'articolo 45 modifica l'articolo 54 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 46

L'articolo 46 modifica l'articolo 56 del CAD stabilendo il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze *on-line* sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti. Alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

Articolo 47

L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. In particolare, viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali (le cui regole tecniche saranno adottate con decreto su proposta delle amministrazioni competenti), sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE).
Contestualmente, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'Istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio degli stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali.
Sono, inoltre, abrogati i commi 6 e 7-*bis* al fine di coordinare normativamente e sistematicamente il testo.

Articolo 48

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, prevedendo che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale (rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici) e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui

all'articolo 71 dello stesso Codice. Si prevede, inoltre, che tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. È previsto che l'Agid pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo

Articolo 49

L'articolo 49 modifica l'articolo 61 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 50

L'articolo 50 modifica l'articolo 62 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, al comma 6, lettera *a)*, viene sostituito il riferimento all'articolo 58 con quello all'articolo 50 che ora regola interamente la materia della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 51

L'articolo 51 modifica l'articolo 63 del CAD, in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete.
In particolare viene esteso l'ambito soggettivo delle disposizione facendo riferimento, non più alle pubbliche amministrazioni centrali, ma alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Vengono, infine, abrogati i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* al fine di coordinare il testo del decreto dal punto di vista normativo e sistematico.

Articolo 52

L'articolo 52 modifica l'articolo 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato Regolamento eIDAS.
Inoltre, con l'articolo 64-*bis*, che viene aggiunto al CAD, viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'Agid. Infine, con l'articolo 64, comma 2-*septies*, si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.

Articolo 53

L'articolo 53 modifica l'articolo 65 del CAD in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.
In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Articolo 54

L'articolo 54 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Tali documenti saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice.

Articolo 55

L'articolo 55 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, si sopprime la possibilità che i soggetti interessati chiedano all'Agid di esprimere il parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa delle soluzioni, essendo quest'ultima effettuata secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Agid.

Articolo 56

L'articolo 56 modifica l'articolo 70 del CAD in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. In particolare, si prevede che l'Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell'apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Articolo 57

L'articolo 57 modifica il comma 1 dell'articolo 71 del CAD al fine di rendere semplificate e funzionali le modalità di adozione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

Articolo 58

L'articolo 58 modifica l'articolo 73 del CAD, semplificando e razionalizzando in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegna tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche

amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura – previa istanza all'Agid – di tale sistema ai gestori di servizi pubblici e ai privati.
Il Sistema Pubblico di connettività (costituito da un insieme di elementi che comprendono infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; catalogo di servizi e applicazioni) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.
A norma dell'articolo 71 del CAD saranno dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurarne l'aggiornamento, l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità, l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti e la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.

Articolo 59

L'articolo 59 modifica l'articolo 75 del CAD in materia di partecipazione al Sistema pubblico di connettività. L'intervento risponde ai principi e criteri individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega e vanno, come anticipato, nel senso indicato dal Parlamento di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al SPC da parte dei privati garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi.
È previsto, inoltre, che l'Agid renda disponibile ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC.

Articolo 60

L'articolo 60 modifica l'articolo 76 del CAD recando norme di coordinamento sistematico, al fine di raccordare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in materia di scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC al presente Codice. Viene, inoltre, aggiunto l'articolo 76-*bis* che prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali dell'SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione saranno determinati periodicamente da Agid e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato di indirizzo.

Articolo 61

L'articolo 61 rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Articolo 62

L'articolo 62 detta disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal CAD.

Viene modificato l'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
Viene, inoltre, previsto che i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, di cui al predetto articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Viene modificato l'articolo 28, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID).
Viene, infine, modificato l'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 63

L'articolo 63 detta disposizioni transitorie prevedendo che:

a) gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'INI-PEC costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015 e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT), a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
Entro lo stesso termine (a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017), agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale decreto sarà adottato entro 31 dicembre 2017;
b) alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno, inserisce d'ufficio i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione;
c) le pubbliche amministrazioni, le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) identifichino chiunque ne faccia richiesta attraverso l'identità digitale

assegnatagli ai sensi dell'articolo 3-*ter* del CAD decorsi ventiquattro mesi dall'accreditamento del primo gestore;

d) l'Agid fissi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-*bis*, comma 2, del CAD, in materia disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico;

e) i certificati qualificati rilasciati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza;

f) il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del CAD, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid;

g) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agid adegui il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 14-*bis* del CAD, come aggiunto dal presente decreto.

Articolo 64

L'articolo 64 contiene, al comma 1, l'elenco degli articoli del CAD abrogati (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) in quanto superati.

Le abrogazioni disposte seguono, essenzialmente, due linee direttrici: quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni ormai superate del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e mediante l'abrogazione dei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, viene disposta la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito, al fine di semplificare la *governance* dell'agenda digitale. Infine, vengono abrogate disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 135. Si fa riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge sopracitato, riguardanti le funzioni di Agid, perché contenute e ampliate dall'articolo 14-*bis* del codice. In particolare, viene abrogata la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI), per meglio coordinare la normativa vigente con le disposizioni previste dal citato articolo 14-*bis*.

Articolo 65

L'articolo 65 stabilisce che il decreto di cui alla presente relazione entri in vigore il 1° luglio 2016.

Prot: RGS 0006767/2016

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, introducendone alcune nuove in linea con le evoluzioni tecnologiche e con i più recenti interventi normativi. La disposizione, con l'obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

L'articolo 2, definendo l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

L'articolo 3, perseguendo obiettivi di trasparenza, semplificazione e accelerazione dei procedimenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso mezzi telematici, ai procedimenti amministrativi non richiede l'implementazione di soluzioni che non siano già in uso presso le amministrazioni (protocollo informatico e gestione documentale) ed è già previsto dalla normativa vigente: il DPR 445/2000 – Testo unico sulla documentazione amministrativa (TUDA) – che all'art. 59 disciplina l'accesso esterno ai documenti amministrativi (contemplando strumenti che consentano il reperimento, la visualizzazione e la stampa per via telematica). Peraltro lo stesso TUDA, all'art.52, comma 1, lettera e) indica che "il sistema di protocollo informatico deve consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati" (si tratta di disposizioni previste nel previgente DPR 428/1998 "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle Amministrazioni pubbliche"). L'esercizio di tale diritto è richiamato nella novella del CAD al solo scopo di consentire una lettura chiara e inequivoca dei diritti di cittadinanza digitale, ma non introduce – di fatto – un nuovo diritto per esercitare il quale le amministrazioni debbano porre in essere azioni non già previste dalla normativa vigente. Conseguentemente, si tratta di disposizioni già esistenti nell'ordinamento da molti anni, alle quali deve ritenersi che le amministrazioni si siano già adeguate.

Articolo 4

L'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, prevede che gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente possono chiedere l'inserimento nell'Anagrafe medesima di un domicilio digitale che, se richiesto, costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni e con le società a controllo pubblico inserite nel conto economico dell'Istat. L'articolo, pertanto, attuando il principio c.d. *digital first*, determinerà un evidente recupero in termini di efficienza dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni anche sotto il profilo della tempestività con un contestuale risparmio dei costi sostenuti dalle stesse soprattutto in considerazione della transizione progressiva dalle comunicazioni cartacee a quelle elettroniche.
L'architettura sottesa al domicilio digitale non contempla costi aggiuntivi: non si tratta infatti di dotare di PEC i cittadini che non ne possiedono una, bensì di utilizzare – per i soggetti che lo chiederanno – l'indirizzo PEC degli utenti che ne sono già in possesso o un'altra forma di domicilio digitale.

Per gli utenti già dotati di PEC, i costi di gestione del domicilio digitale registrato presso ANPR sono già coperti e non gravano sulle PA. Sotto tale profilo pertanto la norma non comporta oneri e determina risparmi certi, anche se non quantificabili, corrispondenti ai costi di invio delle comunicazioni ai destinatari dotati di PEC.

Per i cittadini che non possiedano un indirizzo di PEC, sono previste soluzioni alternative, sempre digitali, una delle quali è descrivibile come una casella postale virtuale accessibile ai cittadini dotati di identità digitale e utilizzabile da parte delle amministrazioni per trasmettere in forma digitale ogni comunicazione. Tale soluzione è già finanziata nell'ambito delle azioni previste dalla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e non comporta pertanto oneri per le amministrazioni.

Il domicilio digitale, così come proposto, non rappresenta quindi un costo aggiuntivo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Articolo 5

La disposizione introduce, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di accettare pagamenti attraverso i servizi elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. La riduzione dell'utilizzo del denaro contante comporta vantaggi in termini di trasparenza del rapporto col cittadino, velocità dei servizi, nonché riduzione di contenziosi sui pagamenti e certezza della riscossione.
La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati è già stata realizzata da AgID e ad essa dal dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderirvi. La piattaforma sarà estesa da AgID per gestire i micro pagamenti per cui tutte le amministrazioni, già obbligate ad utilizzare la piattaforma, potranno usufruire dei nuovi servizi di pagamenti gratuitamente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche perché i costi di gestione rientrano comunque tra quelli previsti per le infrastrutture del sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'articolo 58.

Articolo 6

La disposizione, di semplice coordinamento, non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

L'articolo introduce l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le comunicazioni e per l'invio di documenti tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La struttura è già realizzata e operativa da alcuni anni e la relativa gestione dell'indice è affidata all'AgID che utilizza, a tal fine, elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. L'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 8

La disposizione, relativa alla qualità dei servizi resi disponibili telematicamente dalle pubbliche amministrazioni, non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto le regole valgono esclusivamente per i nuovi servizi che saranno comunque realizzati a seguito dell'adozione delle relative regole tecniche. Si tenga conto che il processo di standardizzazione produce sinergie ed economie di scala, benché non quantificabili a priori e, pertanto, ci si attende un efficientamento delle future spese di sviluppo.

Articolo 9

La disposizione non produce effetti di finanza pubblica in quanto le singole amministrazioni – a invarianza di spesa – renderanno disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici, idonee risorse di connettività a Internet in modalità *wi-fi* solo ove ne siano già dotate e nei limiti della banda disponibile. La misura in termini infrastrutturali trova già copertura finanziaria in bilancio (statale o regionale), posto che i costi di accesso alla rete Internet per le pubbliche amministrazioni sono fissi e non sono in relazione col numero di utenti collegati.
Il Piano banda ultralarga trova copertura a valere su tre tipologie di fondi di origine comunitaria, nazionale e regionale: Fers (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), Fears (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Fsc (Fondo Sviluppo e coesione), congiuntamente a investimenti privati:

- l'impegno degli operatori privati, concentrato nelle prime 482 città italiane, è stimato in circa 2 miliardi di euro;
- il Piano Strategico Banda Ultralarga, operativo dal 2013, ha già previsto l'utilizzo di 419 milioni di euro per collegare 777 Comuni;
- i POR FESR e FEASR distribuiranno 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale);
- il PON Competitività 2014-2020 dedica alle infrastrutture a banda ultralarga 230 milioni di euro.

Inoltre, la porzione di banda non utilizzata dagli uffici e messa a disposizione degli utenti attraverso il sistema di autenticazione SPID non ha un costo aggiuntivo in quanto, come previsto dall'articolo 14, comma 5 del dPCM 24 ottobre 2014, le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Articolo 10

L'attuazione della disposizione avviene, ove prevista la consultazione preventiva, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 11

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. L'attuale formulazione non è nuova nella sostanza, essendo presente in norme previgenti. L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è infatti principio base della informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Prova ne sia che il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" prevede (art. 1, comma 3) che tra i criteri relativi allo sviluppo dei sistemi informativi rientrino "l'integrazione e interconnessione dei sistemi medesimi". E il comma 4 del medesimo articolo ribadisce l'ambito di applicazione: "Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono

destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7." L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è un principio ormai consolidato e la novella non fa che ribadire principi e norme già esistenti. Per i nuovi sistemi, realizzati successivamente all'entrata in vigore della disposizione e nell'ambito delle risorse disponibili, sarà assicurata l'interoperabilità.

Articolo 12

La disposizione, prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 13

La disposizione razionalizza le funzioni esercitate dall'AgID anche in coerenza con la normativa europea, in particolare con il regolamento UE n. 910 del 2014 (electronic identification and trust services-eIDAS). Tra i compiti dell'Agenzia viene previsto il coordinamento informatico nell'ambito dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali con l'adozione di infrastrutture e *standard* che migliorino i servizi erogati. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 14

Non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 15

La disposizione, per garantire l'attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni affidino a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale. Al responsabile di tale ufficio viene, inoltre, affidata la funzione di difensore civico digitale. Non ci sono impatti di natura finanziaria in quanto la previsione normativa si attua esclusivamente attraverso processi di riorganizzazione nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

La disposizione è finalizzata alla razionalizzazione e alla semplificazione delle strutture deputate alla governance in materia di digitalizzazione, con la riduzione di quelle attualmente previste a tal fine. La disposizione mantiene operativa un'unica struttura, la già esistente Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di elaborare indirizzi e fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e digitalizzazione. Sono infatti soppresse tre strutture attualmente previste: la cabina di regia per l'agenda digitale, il Tavolo permanente per l'innovazione e la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

L'articolo introduce il contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa. La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21
Articolo 22

Gli articoli non hanno effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23

La disposizione, finalizzata a garantire il pieno coordinamento tra le norme nazionali e quelle europee, (Regolamento eIDAS), non comporta effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

L'articolo non comporta effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25

La disposizione, di coordinamento con la normativa europea, non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26
Articolo 27

Gli articoli non producono effetti sulla finanza pubblica. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 28

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina le responsabilità dei prestatori qualificati di servizi fiduciari. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29

L'articolo non produce effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina il regime sanzionatorio da applicare ai prestatori qualificati di servizi fiduciari. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 31

L'articolo reca norme di coordinamento normativo e sistematico che, come tali, non comportano effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, non comporta effetti di finanza pubblica.

Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36

L'articolo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'interoperabilità tra i sistemi informativi è norma vigente, la gestione dei procedimenti è attuata con strumenti informatici e l'accesso delle altre amministrazioni ai procedimenti è normato dal TUDA (art. 60). Si tratta di norma che, per i nuovi sistemi informativi e nell'ambito delle risorse disponibili, riduce i costi e i tempi dell'attività amministrativa.

Articolo 37

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38

L'articolo prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti debba assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. La disposizione si applica ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40

La disposizione, recando norme di coordinamento normativo e sistematico, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 41
Articolo 42

Gli articoli non comportano impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43

L'articolo, di coordinamento sistematico con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea, non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44
Articolo 45

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 46

La disposizione non comporta impatti di finanza pubblica, anzi razionalizza la materia dei dati territoriali, abrogando la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, riducendone, pertanto, i relativi costi di gestione.

Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50

Le disposizioni, di coordinamento normativo, non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 51

L'articolo coordina e razionalizza la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *online*, garantendo la coerenza con il regolamento eIDAS.
Inoltre viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con le pubbliche amministrazioni. La disposizione, di coordinamento normativo, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56

Le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 57

L'articolo semplifica e razionalizza in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegnano tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea e prevedono la generale apertura – previa istanza all'AgID– di tale sistema ai privati. A seguito delle modifiche al suddetto sistema, è stata soppressa la relativa Commissione di coordinamento.

Articolo 58

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 59

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60

Il costo delle infrastrutture nazionali condivise del Sistema pubblico di connettività trova copertura finanziaria nel bilancio dell'AgID (per un importo di 26.785.508 €). Tale budget copre i costi per i prossimi cinque anni, fermo restando il dimensionamento attuale. Le pubbliche amministrazioni possono realizzare e integrare i propri servizi nell'ambito del SPC utilizzando accordi quadro Consip. L'adesione a tali accordi oggi comporta, per le amministrazioni, il versamento di un contributo a Consip per spese in parte sostenute dalla stessa Consip e, in parte, da AgID. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 61

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 62

L'articolo contiene alcune disposizioni di coordinamento che non producono effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 63

L'articolo contiene alcune disposizioni transitorie che non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 64

L'articolo abroga gli articoli del CAD obsoleti e non in linea con il processo di riforma, operando la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della disciplina. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 65

La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 3 FEB. 2016

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto legislativo recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" si inseriscono nella cornice più ampia degli interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con specifico riguardo alla garanzia dei diritti di cittadinanza digitale (art. 1). L'intervento normativo è volto a semplificare il testo del citato decreto legislativo n. 82/2005, che nel corso degli anni ha subìto diverse riscritture e inserimenti normativi (non sempre coerenti); la finalità è quella di rendere il "nuovo Codice" una più fruibile "Carta della cittadinanza digitale" alla quale imprese e cittadini, oltre alle pubbliche amministrazioni, possano fare riferimento per semplificare il proprio rapporto con le stesse PPAA, grazie all'utilizzo più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In particolare, il decreto legislativo in esame mira a:

- fornire a imprese e cittadini la possibilità di utilizzare soluzioni e strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della predetta legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- semplificare e accelerare i servizi per i cittadini e le imprese, garantendo agli stessi – attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – il diritto all'accesso di dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, anche al fine di ridurne l'esigenza di accedere fisicamente alle sedi degli uffici pubblici;
- assicurare la diffusione dell'accessibilità *on-line* di informazioni e documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche o l'invio di documenti al domicilio fisico;
- semplificare i procedimenti amministrativi ricorrendo a un più diffuso utilizzo delle tecnologie, anche al fine di ridurre gli oneri in capo alle amministrazioni pubbliche;

- consentire, mediante strumenti informatici e in tempo reale, la possibilità per il cittadino di verificare i tempi di risposta previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento;
- dotare cittadini e imprese di un'identità digitale mediante la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PPAA;
- coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina di attuazione relativa al sistema pubblico di identità digitale e con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature* – eIDAS);
- mettere a disposizione per tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente un domicilio digitale, in coerenza con l'obiettivo dell'Agenda digitale europea;
- promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- rendere disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici e nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, idonee risorse di connettività a Internet in modalità *wi-fi*;
- favorire i pagamenti verso le PPAA attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico;
- promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali e telematiche nella pubblica amministrazione;
- ottenere dalle PPAA servizi telematici che rispettino *standard* e livelli minimi di qualità, fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività per ciascuna tipologia di servizio;
- rendere costante la rilevazione *on-line* della soddisfazione dell'utenza in relazione ai requisiti previsti dall'Agid per i servizi in rete;
- ridefinire il Sistema pubblico di connettività;
- in generale, al superamento del cosiddetto "*digital divide*".

Il decreto legislativo introduce, altresì, norme di forte impatto sull'efficienza della pubblica amministrazione, anche al fine di porre rimedio alla sostanziale mancata applicazione fin qui del CAD, quali:

- la previsione, da parte degli interessati, di poter agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non osservino l'obbligo del rispetto degli *standard* e livelli qualità, fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività dei servizi in rete;
- l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di attuare politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche volte al conseguimento delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti;
- la previsione, per le pubbliche amministrazioni, di affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale;
- l'affidamento al responsabile del predetto ufficio delle funzioni di difensore civico digitale, al quale i cittadini e le imprese potranno inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- la previsione in base alla quale a un documento informatico non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali o amministrativi per il solo motivo della sua forma;
- la previsione in base alla quale sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto, a stampa, un contrassegno tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico;
- l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di formare gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini e imprese.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale nell'ultimo quinquennio, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute. Inoltre, bisogna tener presente che in ambito europeo è stato approvato il citato Regolamento eIDAS, che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto legislativo mira a introdurre ulteriori misure di semplificazione e incentivazione per lo sviluppo dell'amministrazione digitale, nell'ottica del *digital first*.

Vengono eliminate dal d.lgs. n. 82/2005 le norme dal contenuto strettamente tecnico, allo scopo di assicurare neutralità tecnologica al "nuovo CAD"; tali regole sono destinate a essere superate nel corso del tempo e necessitano di essere periodicamente aggiornate, tenendo conto del progresso tecnologico e dei nuovi *standard* di mercato. La definizione delle predette regole viene pertanto rimandata a un Regolamento, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Nel decreto in esame sono, inoltre, disciplinate le funzioni della predetta Agenzia che ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, promuovendone annualmente di nuove, in linea con l'Agenda digitale europea.

In questo contesto, il decreto legislativo prevede anche l'emanazione di successivi decreti per proseguire l'opera di riassetto normativo già avviata. Si segnalano:

- il decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per stabilire le modalità per l'attribuzione di un domicilio digitale a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente che non abbiano ancora provveduto;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per adottare, su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, per adottare le regole tecniche per l'attuazione del CAD.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo, oltre ad apportare modifiche e integrazioni, come detto in premessa, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, incide inoltre:

1. sul decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in quanto prevede, all'articolo 8, che in caso di violazione degli obblighi inerenti *standard* e livelli di qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza (anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività), gli interessati possano agire in giudizio con lo strumento della cosiddetta "*class action*";

2. sul decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, abrogandone l'articolo 20 che disciplina le funzioni dell'Agid. Tali funzioni vengono, ora, interamente disciplinate all'articolo 13 del decreto in esame;

3. sull'articolo 28, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID);

4. sull'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

5. sull'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione.

Si segnala che all'articolo 57 è prevista una modifica al comma 1 dell'articolo 71 del CAD che reca norme di coordinamento normativo e sistematico al fine di rendere più snelle e funzionali le modalità di attuazione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento. Le prevalenti linee giurisprudenziali saranno analizzata nelle analisi tecnico-normative dei singoli decreti legislativi attuativi oggetto delle delegazioni.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento infatti si conforma al Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, noto con l'acronimo di eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature* (*eTS electronic Trust Services*).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in piena coerenza con il Regolamento eIDAS, fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra le quali si segnalano: domicilio digitale e identità digitale. Si prevede,

inoltre, che ai fini delle materie disciplinate dal CAD, valgano le definizioni di cui all'articolo 3 del predetto Regolamento eIDAS.

Ciò consentirà al legislatore di fare riferimento in futuro a uno spettro di definizioni di diversa ampiezza e portata che consentiranno di evitare il proliferare del quadro definitorio in materia di pubblica amministrazione e il ricorso a definizioni dettate per scopi specifici.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse all'articolo 64.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

L'intervento normativo comporta l'adozione di decreti attuativi delle deleghe conferite al Governo, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione.

- il decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per stabilire le modalità per l'attribuzione di un domicilio digitale a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente che non abbiano ancora provveduto;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per adottare, su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la

formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse;

- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, per adottare le regole tecniche per l'attuazione del CAD.

I termini previsti dall'intervento normativo sono congrui in relazione alle procedure previste per l'adozione degli atti attuativi.

*8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: decreto legislativo recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi – sulla disciplina contenuta nel predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese, garantendone, contestualmente, il diritto di accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale e semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona.

Il provvedimento, pertanto, come suggerito dalla stessa rubrica del citato articolo 1, ha l'obiettivo di realizzare una vera e propria "Carta della cittadinanza digitale".

Il presente decreto legislativo è stato emanato sulla base di una serie di principi e criteri direttivi che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l'ambito, introducendo misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale, tra le quali:

- la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on-line* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e sicurezza di detti servizi;

- la piena applicazione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. *digital first*), in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.;

- il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici, anche attribuendo carattere prioritario nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della banda ultralarga, alla infrastrutturazione con la banda larga nei settori scolastico, sanitario e turistico, prevedendo per quest'ultimo una unica rete *wi-fi* ad accesso libero attraverso autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale;

- la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici;

- l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale

(SPID), volto ad assicurare l'utilizzo del c.d. PIN unico;

- la promozione dell'elezione del domicilio digitale;

- l'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature* – eIDAS), che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016;

- l'individuazione del pagamento elettronico come mezzo principale di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli esercenti di pubblica utilità.

Un secondo gruppo di principi e criteri direttivi attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare:

- la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo l'uso di *software open source*, ma tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili;

- la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione;

- la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche;

- la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico, istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia digitale;

- la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*.

L'articolo 1 della legge delega, inoltre, risponde anche all'esigenza di accelerare – attraverso l'intervento normativo demandato al Governo – l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.
A tal riguardo, si segnala, perché di grande interesse, l'articolo 4 che riordina e amplia la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.
Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.
Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.
Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del principio del *digital first*.
La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di "obbligare" la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-*bis*) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.
L'invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest'ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una "casella di posta virtuale" che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di "casella di posta virtuale", l'erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale.

L'Agenda Digitale Europea (ADE) prevede sette principi guida fra cui "*ICT-enabled benefits for EU society*", ovvero rendere effettivi i benefici potenziali dell'utilizzo delle ICT per i cittadini europei.
L'Agenda digitale italiana (ADI), istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012, in coerenza con quanto espresso dall'Agenda digitale europea (ADE), è basata su sette pilastri principali in materia di digitalizzazione: identità digitale e servizi innovativi per i cittadini, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità digitale, diffusione della banda larga e ultralarga, moneta e fatturazione elettronica e giustizia digitale. In tale contesto, il Governo, approvando i piani "Strategia per la crescita digitale" e "BUL" ha definito le inziative strategiche prioritarie:

- realizzazione delle infrastrutture e della rete di connettività, necessaria per la penetrazione della banda ultralarga e per la completa connessione delle amministrazioni al Sistema pubblico di connettività (SPC);
- anagrafe unica, che ha come obiettivo la realizzazione di un'unica base dati anagrafica per tutto il territorio nazionale, idonea a supportare la realizzazione dell' identità e del domicilio digitale;
- SPID, Sistema pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese, progetto strategico per il passaggio dallo sportello fisico a quello digitale;
- fatturazione elettronica, volano per i processi di digitalizzazione e archiviazione documentale digitale.

Le iniziative di digitalizzazione avviate in Italia hanno, inoltre, riguardato la gestione degli "*Open Data*" e della "Trasparenza", ovvero la messa a disposizione degli accessi alle basi di dati per amministrazioni, cittadini e imprese. In coerenza con tutte le esperienze dei Paesi più avanzati, la realizzazione degli interventi descritti dovrebbe garantire una serie di risultati legati alla maggiore efficienza operativa delle amministrazioni oltre che al riavvicinamento tra PA, cittadini e imprese.
Le modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2015 n. 82, forniscono i principi generali per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle azioni strategiche previste nell'ADI. In particolare, gli aspetti più rilevanti attengono:

- alla digitalizzazione del rapporto fra le pubbliche amministrazioni i cittadini e leimprese, attraverso la disponibilità di identità digitale e domicilio digitale;
- alla realizzazione di servizi online *end-to-end* (*cd. "digital first"*) e di più semplice utilizzo;
- al coordinamento della normativa vigente in materia di firma elettronica con il Regolamento eIDAS (910/2014);
- alla semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni;
- all'estensione del sistema pubblico di connettività ai privati.

La modifica del CAD e l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS assicureranno un nuovo corso al

processo di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie sia da parte della pubblica amministrazione che dei cittadini e delle imprese che interagiscono con essa.

Impatto economico dell'economia digitale (PIL e produttività)

Il valore della *Internet economy* in Italia è di poco inferiore all'1,8% del PIL. Gran parte dei benefici della digitalizzazione sull'economia e sul PIL, peraltro, derivano dalla disponibilità di banda larga che tuttavia non rientra nei settori di intervento del presente provvedimento.
In generale, stando alle informazioni fornite dall'Unione Europea, la piena attuazione dell' ADE porterebbe a un aumento del PIL di circa il 5%, l'equivalente di 1.500 € pro-capite. Si può quindi stimare un aumento del PIL di circa 90 miliardi nei prossimi 8 anni che porterà all'aumento di 3.8 milioni di nuovi posti di lavoro, pari a 11 milioni di euro di PIL annui in più per l'Italia.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di porre in essere uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini ed imprese.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale nell'ultimo quinquennio, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute. Inoltre, bisogna tener presente che in ambito europeo è stato approvato il citato Regolamento (UE) n. 910/2014 sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari del 23 luglio 2014, che, come anticipato, si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

Sotto un profilo di carattere generale, il contesto italiano si presenta disallineato rispetto ai *trend* medi dei Paesi dell'UE, con particolare riferimento agli obiettivi e alle *performance* di digitalizzazione della PA. Inoltre, la presenza di numerosi vincoli normativi, nonché di vincoli a carattere organizzativo, tecnologico, culturale, e finanziario, di fatto, ammette una serie di criticità legate all'assenza di un coordinamento centralizzato delle iniziative avviate. Si afferma, quindi, la necessità implicita di una struttura centrale di coordinamento, una *governance* centralizzata che indirizzi e monitori l'intero panorama di progetti per la digitalizzazione della PA.Le analisi condotte in ambito europeo (*Digital Agenda Scoreboard* e *Digital Economy and Society Index* - DESI) illustrano come l'Italia paghi un *gap* rispetto al resto dell'Europa: considerando quali *driver* di

analisi la "Copertura da banda larga", l'"Utilizzo di *Internet*", la "Diffusione di competenze digitali", il "Livello di innovazione digitale delle PMI" e la "Presenza di servizi pubblici digitali", l'Italia occupa il venticinquesimo posto tra tutti i paesi Europei. La posizione di retroguardia dell'Italia è il risultato di progressi frutto dell'alternanza di ottime *Performance* e rallentamenti dovuti alla condizione Paese.
In particolare, si registra:

- sul fronte della connettività, l'Italia è in complessivo ritardo, poiché solo il 21% delle famiglie ha accesso a una connessione *Internet* veloce (il livello di copertura più basso dell'UE), solo il 51% delle famiglie ha un abbonamento a banda larga fissa (la percentuale più bassa dell'UE) e gli abbonamenti a banda larga superiore a 30 Mbps sono pari solo al 2,2% (la media UE è del 22%);
- molto critica è anche la situazione della domanda, e quindi sulle aree del capitale umano e dell'uso di *Internet*. Lo sviluppo dell'economia digitale sembra essere frenato dal basso livello di competenze digitali: solo il 59% degli utenti, una delle percentuali più basse dell'UE, usa abitualmente *Internet*, mentre il 31% della popolazione italiana non lo ha mai utilizzato. Ancora bassa la fiducia nei confronti dei servizi *online* (solo il 42% degli utenti di *Internet* utilizza servizi bancari online e il 35% fa acquisti online);
- le PMI italiane mostrano ancora un basso livello di attitudine all'innovazione tramite il digitale: solo il 5,1% delle PMI utilizza l'*e-commerce*, al quale è imputabile appena il 4,8% del fatturato complessivo delle imprese italiane, mentre il livello digitale dei processi produttivi e gestionali delle imprese di dimensione maggiore è ampiamente nella media europea;
- per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'Italia si avvicina complessivamente alla media europea; i livelli di effettivo utilizzo dell'*e-Government* sono però ancora molto bassi, richiamando problematiche legate sia alla diffusione dei servizi *online* sia alle competenze digitali.

Dati interessanti vengono dallo studio denominato "L'informatizzazione delle Amministrazioni Locali" condotto dalla Banca d'Italia nel dicembre del 2013 con l'obiettivo di valutare l'attuale stato della "Digitalizzazione" degli enti locali della pubblica amministrazione, ed in particolare di Regioni, Province, Comuni e ASL2.
Si è definito lo stato dell'implementazione dei servizi osservando il livello di digitalizzazione:
1) dei processi e delle attività "interne" ad ogni singolo ente;
2) dei servizi erogati e della comunicazione verso cittadini e imprese;
3) dei canali di comunicazione ed integrazione tra gli enti della PA.
In base all'analisi, i principali fattori che spingono all'introduzione delle tecnologie informatiche sono:

1. miglioramento dei servizi offerti all'utenza esterna (92%);
2. riduzione dei costi di funzionamento (77%);
3. supporto all'evoluzione organizzativa (68%);
4. spinta normativa (CAD, etc) (59%);
5. ausilio alla gestione contabile e alla programmazione finanziaria (54%);
6. necessità di misurare i risultati di gestione (32%);
7. disponibilità di finanziamenti (20%);

8. sostegno all'economia del territorio (18%).

Nonostante si evidenzi una certa tendenza ad avviare attività e progetti di digitalizzazione, i risultati non sono ancora in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana ed Europea.

I principali ostacoli si riscontrano nella capacità di elaborare soluzioni informatiche sofisticate, tali da potere migliorare i flussi transazionali. Nonostante il 100% delle Regioni, l'88% delle ASL, il 74% dei Comuni e il 70% delle Province utilizzi un portale, soltanto il 27% dei servizi erogati sono bidirezionali, quindi in grado di fornire all'utente la possibilità di effettuare pagamenti o realizzare documenti e pratiche amministrative *online*. Per quanto riguarda l'implementazione di servizi di amministrazione interna si riscontra un minor grado di sviluppo delle applicazioni di supporto al controllo di gestione e le integrazioni con le altre applicazioni che gestiscono i cicli amministrativi in particolare al sud.

Inoltre il livello di connessione tra gli enti della PA (soltanto il 33% degli enti risulta connesso al SPC) garantisce una parziale interoperabilità tra gli enti, condizione essenziale per raggiungere efficienza operativa di tutta la PA e nel rapporto della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese.

Da un punto di vista normativo, altra criticità deriva dal fatto che, a dieci anni dall'approvazione del CAD, la riorganizzazione amministrativa è avvenuta parzialmente generando risultati non in linea con le aspettative, in quanto parte dei principi nello stesso Codice enunciati non sono stati tradotti in pratica. Negli anni il Codice ha subito numerose modifiche e innovazioni. Quasi sempre si è trattato di modifiche inserite al di fuori di un quadro di riforma organico, ad opera di numerose novelle recate da provvedimenti intersettoriali. Uno dei grandi problemi risiede nella effettiva adozione dei provvedimenti attuativi previsti da questi provvedimenti (regolamenti, D.P.C.M., decreti ministeriali, linee guida, regole tecniche, etc.).

Uno dei principali elementi di complessità nel percorso di digitalizzazione è costituito dalla presenza di un elevato numero di Amministrazioni chiamate a realizzare, a loro volta, un elevato numero di iniziative. La complessità introdotta da questo elemento impatta, oltre che sulle attività stesse di realizzazione dei progetti, sulle attività di coordinamento a livello centrale. Allo stato attuale, infatti, risulta difficile capire quanti e quali enti abbiano avviato progetti di digitalizzazione, quale sia il loro effettivo stato di avanzamento, e se le soluzioni implementate sono aderenti ai requisiti funzionali e architetturali definiti.

Inoltre, in molti casi l'avvio dei progetti di digitalizzazione è ostacolato dalla mancanza di competenze specifiche degli operatori della PA. Questo *gap* è dovuto, nella maggioranza dei casi, al mancato *turnover* delle risorse che, frenando l'inserimento di risorse più giovani e lo "svecchiamento" dell'organizzazione, mantiene alto il livello di resistenza "culturale" all'innovazione. La mancanza di competenze specialistiche comporta, oltre alla impossibilità di allocare direttamente risorse interne sulle attività progettuali, un presidio delle attività meno efficace in virtù del loro affidamento a fornitori esterni.

Peraltro, come anticipato, la difficoltà di riutilizzo di soluzioni tecnologiche già implementate costituisce un freno al processo di digitalizzazione. Se, da un lato, le Amministrazioni manifestano la volontà di condividere le *best practice* sulle soluzioni tecnologiche implementate, sia in termini

di progettazione che di sviluppo, le stesse lamentano l'assenza di un modello strutturato per la condivisione delle informazioni.

In conclusione, tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

- l'uso della carta, ancora eccessivo, nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando una totale formazione e trasmissione dei dati in forma elettronica;
- complessità e incompletezza della vigente disciplina in materia di domicilio digitale di cittadini e imprese;
- l'uso di *software* con *standard* non aperti e dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;
- la carenza di forme di interazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi;
- l'assenza di una identità digitale di cittadini e imprese che impedisce l'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle PPAA;
- non effettività dei principi di cittadinanza digitale;
- l'analfabetismo della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione;
- impossibilità dei cittadini, anche residenti all'estero, di partecipare al processo democratico;
- difficoltà di effettuare pagamenti con modalità elettroniche;
- incompetenza tecnologica dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale;
- difficoltà nella navigazione sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni, per la ricerca di documenti e informazioni.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo attengono alla gestione e al miglioramento:

- delle firme elettroniche;
- dei sigilli elettronici;
- dei documenti elettronici;
- dei pagamenti elettronici a favore delle amministrazioni pubbliche;
- della raccomandata elettronica;
- dei dati aperti;
- delle politiche di formazione dei dipendenti pubblici volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali per la transizione alla modalità operativa digitale;
- del Sistema pubblico di connettività;
- del punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici.

Inoltre, il provvedimento mira a superare la difficoltà di cittadini e imprese ad accedere ai servizi erogati in rete dalle PPAA. Al riguardo, attraverso l'alfabetizzazione della cultura digitale, la creazione di identità digitale di cittadini e imprese, del domicilio e la formazione informatica dei dipendenti pubblici si intende garantire e diffondere un generale utilizzo della cultura "innanzitutto digitale" (*digital first*). La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).
Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica

amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account *social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

Il tema dell'identità digitale è strettamente legato alla possibilità di innovazione e creazione di nuovi servizi digitali in ambito pubblico. Il tema dell'identificazione *online*, infatti, è la chiave su cui agire per accelerare il passaggio dallo sportello fisico a quello digitale. Da questa consapevolezza il Governo si sta impegnando nella realizzazione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID): un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.
SPID costituirà l'infrastruttura di autentificazione per Italia Login, il sistema che accentrerà in un'unica piattaforma di accesso i servizi verticali già avviati in ambiti singoli (sanità, scuola, giustizia, eccetera). Il progetto mira a creare un unico punto di accesso a tutti i servizi utili alla vita dei cittadini e delle imprese, rispondendo alla necessità di fornire un unico profilo civico *online* a ogni cittadino, superando l'attuale problema legato alle decine di profili, identità e *password* per autenticarsi sulle decine di siti della PA. Ogni cittadino avrà una chiave d'accesso unica ai servizi digitali pubblici, un'identità digitale garantita da un sistema *standard*, un domicilio su *Internet* e un sistema facile e sicuro per i pagamenti e per essere informato su scadenze ed avvisi. Ogni amministrazione pubblica dovrà operarsi per portare i propri servizi all'interno dell'ecosistema di Italia Login, la cui realizzazione rimane in parte legata alla messa in esercizio del Sistema Pubblico di Identità Digitale, dell'Anagrafe Nazionale Unica oltre che, infine, del Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) che realizzerà il modello organizzativo e strumentale di riferimento.
Con Italia Login si assisterà a un graduale cambio di paradigma nell'interazione *online* tra cittadini e PA, fino ad oggi afflitto da una eccessiva numerosità di portali e siti *web*, attraverso i quali sono erogati servizi eterogenei per tipologia e portata: sono ben 154, infatti, i siti *web* con dominio "gov.it" registrati presso l'Agid, mentre 87 sono i portali raggiungibili dalla *homepage* dei siti istituzionali. Un numero eccessivo di pagine *web* che si distingue (in negativo) per la scarsa frequenza di aggiornamento dei contenuti, spesso duplicati su piattaforme diverse.

Sia la ADE sia la ADI considerano l'uso pervasivo delle tecnologie ICT come opportunità per favorire sviluppo, occupazione e benessere sociale, oltre che strumento privilegiato per favorire il riavvicinamento dei cittadini verso le istituzioni e verso una pubblica amministrazione aperta. Gli *open data* rappresentano dunque uno dei temi caldi su cui il provvedimento punta per valorizzare il patrimonio informativo in possesso delle amministrazioni pubbliche.
Perché ciò sia possibile è indispensabile un'azione che renda effettivo, sistematico ed efficace, a tutti i livelli amministrativi, il processo di pubblicazione dei dati per il riutilizzo, uniformando la regolamentazione e la condivisione delle procedure.

Un ulteriore obiettivo che si pone il provvedimento è il rafforzamento della struttura di *Governance* del digitale, che sia in grado in grado di coprire le esigenze di indirizzo, coordinamento e implementazione. L'obiettivo è di fornire le linee guida per le attività di digitalizzazione; la gestione del coordinamento tecnico, a livello centrale, con l'obiettivo di governare in maniera integrata, dal punto di vista tecnico e procedurale, i processi di digitalizzazione e di rispondere all'organo politico

di governo; la responsabilizzazione dell'implementazione a una struttura manageriale per la transazione al digitale a tutti i livelli della PA centrale e locale. Il rafforzamento della struttura di *Governance*, oltre a fornire un indirizzo politico chiaro alle attività di digitalizzazione e a imprimere un maggior impegno alle amministrazioni stesse, permette un presidio capillare sulle singole amministrazioni ed un allineamento costante sullo stato di avanzamento delle iniziative tra amministrazioni e organi centrali di controllo e coordinamento.

Pertanto, sulla base del quadro generale ora illustrato, sono obiettivi di breve periodo del provvedimento:

- diritto, per cittadini e imprese, all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PPAA;
- diritto all'inserimento di un domicilio digitale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- diritto a eleggere un domicilio speciale digitale;

Obiettivi di medio periodo sono:

- assicurare a tutti il diritto di utilizzare le soluzioni e gli strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le PPAA, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo;
- favorire i pagamenti verso le PPAA attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico. A tal fine, l'Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;
- ridefinizione del Sistema pubblico di connettività;
- definizione dei criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*;
- disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici anche attraverso rete *wi-fi* ad accesso libero.

Obiettivi di lungo periodo sono:

- attuare il principio "innanzitutto digitale" nei procedimenti amministrativi, in relazione ad esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza;
- in generale, superamento del cosiddetto "*digital divide*".

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di semplificazione e di innovazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle soluzioni attuative delle previsioni e alla loro realizzazione pratica o implementazione. In generale, si segnala che il decreto prevede che l'Agid definisca e aggiorni annualmente le linee guida nazionali che individuano gli *standard* tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello

nazionale, efficiente ed efficace. Inoltre, la stessa Agenzia dovrà periodicamente aggiornare gli *standard* e i livelli di servizio erogati dalle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli *standard* di mercato, resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito *web* istituzionale della medesima Agenzia.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- numero di strumenti informatici utilizzati dalle PPAA per consentire al cittadino di verificare i termini previsti ed effettivi per la conclusione del procedimento amministrativo;
- numero di nuovi strumenti digitali predisposti dalle PPAA;
- numero delle identità digitali create per cittadini e imprese;
- numero di domicili digitali creati per cittadini;
- numero di domicili digitali speciali;
- numero di nuovi soggetti che intendono avviare l'attività di fornitore di servizi fiduciari qualificati;
- numero di dati e metadati pubblicati dalle PPAA;
- numero di procedimenti amministrativi semplificati dall'utilizzo di strumenti digitali;
- numero di pagamenti alle PPAA effettuati con modalità informatiche;
- grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, accessibilità, usabilità e tempestività del servizio;
- accesso degli utenti alla rete *Internet* delle amministrazioni pubbliche, anche in modalità *wi-fi*;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- numero di consultazioni preventive, per via telematica, predisposte dalle PPAA sugli schemi di atto da adottare;
- previsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di appositi indicatori di risultato nei propri piani per le *performance*;
- premi di produttività erogati ai dirigenti pubblici relativamente al livello di erogazione dei servizi in digitale;
- implementazione delle competenze tecnologiche e manageriali dei dipendenti pubblici;
- formazione degli originali dei documenti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici;
- piena accessibilità e disponibilità per cittadini e imprese dei dati in possesso delle amministrazioni pubbliche (dati aperti).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: le amministrazioni statali, le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo, le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Soggetti privati: imprese, società e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.
Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti con il Paese e con l'Unione europea; in particolare, se non si procedesse a garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale - nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona - non verrebbero attuate le norme del regolamento eIDAS n. 910/2014 (*on eIdentification and trusted services for electronic transactions in the internal market*) sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio proposto si colloca nell'ambito della serie di interventi di modernizzazione della PA attraverso l'uso delle tecnologie (*cd. eGovernment*) che in Italia hanno trovato attuazione nel CAD. Più in particolare gli interventi di modifica e integrazione previsti dalla delega conferita dal Parlamento hanno posto l'attenzione sulla qualità, fruibilità e accessibilità dei servizi online delle PA, sulla ridefinizione e la semplificazione dei processi amministrativi, sulla semplificazione delle regole di cooperazione applicativa tra le amministrazioni pubbliche favorendo l'adesione dei privati al sistema e sul coordinamento delle vigenti disposizioni di legge in materia di sistema pubblico di identità digitale e domicilio digitale.
Inoltre l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS, in tema di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche, servizi fiduciari e transazioni elettroniche, firme, sigilli e documenti elettronici è stato considerato un ulteriore potente elemento di indirizzo. Infine, si è ritenuto – in tutti i casi nei quali era possibile e opportuno – riutilizzare investimenti e realizzazioni disponibili (ad esempio 8 milioni di PEC disponibili sono state considerate tra i plus della possibile implementazione del domicilio digitale).
Sotto tali profili, gli ambiti di possibili scelte alternative sono stati limitati a:

1. <u>domicilio digitale</u>: la volontà di semplificare la macchina pubblica e di conseguenza la vita dei cittadini, razionalizzando e innovando i processi, attraverso le nuove tecnologie, ha spinto il Governo a propendere per la soluzione del domicilio digitale ma non ripercorrendo errori quali la fornitura a carico della collettività. Una delle soluzioni adottate consente infatti di pervenire allo *switch off* analogico-digitale nelle pubbliche amministrazioni in circa 24 mesi senza penalizzare la popolazione in *digital divide*. Questa decisione è in linea, sia con l'idea di riutilizzo degli investimenti già effettuati dai cittadini, quali ad esempio l'acquisto della PEC, sia con la semplificazione e la digitalizzazione dei processi di *back-office* della PA.
2. <u>estensione dell'interoperabilità ai soggetti privati</u>: il Sistema Pubblico di Connettività è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica

amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. L'apertura di questo sistema ai privati che necessitano di interagire con la pubblica amministrazione nasce dall'esigenza di semplificare i processi e rendere più efficienti le modalità di scambio delle informazioni non solo fra pubbliche amministrazioni, ma anche fra queste ultime e i privati, abilitati da AgID, liberando i cittadini e le imprese da oneri impropri. Opzione alternativa all'estensione dell'interoperabilità con soggetti esterni alla PA avrebbe comportato la realizzazione di sistemi di interscambio ad hoc tra SPC e i diversi settori (es: bancario, servizi, sanità privata, etc.), limitando l'efficacia dei risultati possibili e comportando costi aggiuntivi.

3. identità digitale (SPID, CIE e CNS): SPID è il sistema di riconoscimento dell'identità digitale di un cittadino. Il suo utilizzo permette a quest'ultimo di avere un unico strumento di accesso a qualunque servizio, in qualunque posto, a qualsiasi ora. SPID va quindi incontro alla necessità del cittadino di avere sempre a completa disposizione servizi, comunicazioni e informazioni della pubblica amministrazione. La Carta di Identità Elettronica, invece, assolve alla funzione di documento di riconoscimento fisico. Si è scelto di non prevederne l'utilizzo per l'accesso ai servizi in considerazione della variabilità dei dati necessari per tale accesso e di alcune criticità nel relativo utilizzo (come, ad esempio, la necessità di specifici *device* per la sua lettura).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

In generale, si rappresenta che le misure contenute nel provvedimento favoriranno un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti e di ottenimento dei relativi provvedimenti, la possibilità di ricevere questi ultimi presso il proprio domicilio (evitando così di recarsi presso gli appositi uffici). Inoltre, si segnala la possibilità per tutti di usufruire dei servizi resi dalla PA senza accedere agli uffici di quest'ultima; la possibilità di accedere e disporre telematicamente di tutti i dati in possesso delle PPAA; la possibilità di accedere alla rete *Internet*, anche in modalità *wi-fi*, presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni; la possibilità di effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica, anche mediante credito telefonico.

In particolare, si segnala che l'articolo 3-*bis*, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le disposizioni sul domicilio digitale, così come proposto, non rappresentano un costo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner,

buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L'assenza degli svantaggi è confermata anche dalla possibilità di scelta offerta ai cittadini tra l'utilizzo del sistema telematico di informazione o il mantenimento del precedente sistema, qualora il singolo sia sprovvisto di apparecchi idonei al recepimento informatico delle comunicazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti, in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente e trasparente. Inoltre, cittadini e imprese potranno godere di una serie di effetti positivi derivanti dalla "digitalizzazione" della pubblica amministrazione.

Si ribadisce che le misure di semplificazione e di innovazione introdotte, permettendo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, costituiscono attuazione di precisi impegni assunti con il Paese e anche in sede europea.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendo previste semplificazioni di procedure amministrative, si tratta di attività interne. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.
Per quanto concerne i costi amministrativi, con la diffusione dei sistemi informatici (firme elettroniche, sigilli elettronici, documenti elettronici, raccomandata elettronica), si otterranno degli immediati evidenti risparmi di spesa.

Per quanto riguarda i principali interventi (identità e domicilio digitale, procedimenti digitali, etc.) sono possibili stime sui risparmi a favore di cittadini e imprese.
La disponibilità crescente di servizi *online* e dei connessi strumenti di identità digitale e domicilio digitale (nel prossimo biennio si stimano, rispettivamente, circa 6 mil. di Identità digitali e 10 mil. di PEC) dovrebbe comportare benefici economici per i cittadini e le imprese.
Il calcolo sul possibile impatto in termini di risparmio può essere determinato sulla base delle seguenti stime e congetture:

- un'ora di un cittadino italiano con stipendio medio vale circa 7 euro (http://www.learnvest.com/2011/02/what-your-time-worth/);
- il costo medio dell'inquinamento prodotto da un cittadino dovuto allo spostamento dal luogo di lavoro agli uffici competenti varia in relazione del mezzo utilizzato (autovettura o trasporto pubblico): il costo medio della congestione del traffico è di 865 euro annui per cittadino (http://www.aci.it/archivio-notize/) pari a 0,51€/ora (per 1700 ore lavorate/anno).

I lavoratori italiani sono circa 25 milioni e solo il 36% dei cittadini italiani utilizzano servizi pubblici *online*. I lavoratori che utilizzano i servizi online sono quindi circa 9 milioni mentre quelli che non li utilizzano sono quindi circa 16 milioni. Questi ultimi preferiscono perciò dei canali di interazione con la pubblica amministrazione più costosi di quello digitale: ogni pratica da portare a termine costa al cittadino parte del proprio tempo lavorativo e conseguentemente si traduce in una perdita netta di PIL.
Nei prossimi due anni possiamo supporre che, grazie alla maggiore fruibilità d'uso, comodità e semplicità dei servizi online, la percentuale degli utenti lavoratori che si interfacceranno con la PA attraverso canali digitali possa raggiungere il 50% dei non utilizzatori, ovvero 8 milioni.
Possiamo allora stimare il guadagno netto in termini di PIL, grazie al risparmio di tempo, così come segue: utilizzando una stima assolutamente prudenziale del tempo annuo che un cittadino spende per interfacciarsi in maniera fisica con la PA pari a 20 ore, di cui 15 passate allo sportello e 5 utilizzate per spostarsi, calcoliamo il risparmio totale sulla base del valore medio di un'ora per un cittadino italiano e del costo dell'inquinamento (a cui peraltro dovremmo aggiungere il costo diretto dello spostamento).
7 euro * 15 ore = 105 euro annui/cittadino
0,50 euro * 5 ore = 2,5 euro annui/cittadino
Totale risparmio per cittadino = 107,5 euro/annuo
Totale guadagno in termini di PIL = 107,5 euro*8 milioni di nuovi utilizzatori dei servizi = 860 milioni di euro annui.
Un altro esempio di risparmio economico per i cittadini è dato dai benefici riscontrabili dalle strategie della sanità digitale. I possibili risparmi, infatti, derivanti dal miglioramento del livello di servizio, sono stimabili complessivamente in circa 5,4 miliardi di euro: 4,6 miliardi di euro dovuti alla possibilità di ritirare referti via *web*; oltre 600 milioni di euro grazie alla prenotazione via web e telefonica delle prestazioni; 170 milioni di euro grazie alle soluzioni di gestione informatizzata dei farmaci.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si ritiene che i possibili fattori che potrebbero impedire all'intervento normativo di conseguire gli effetti/obiettivi attesi siano i seguenti:

1. *Digital divide* con conseguente insuccesso dell'utilizzo dei servizi online della PA da parte di chi si trova in questa condizione. I dati ISTAT dimostrano che la maggior parte delle famiglie che non dispone di un accesso a internet da casa deve questa mancanza all'assenza di competenze digitali (55,1%). Le famiglie che non dispongono di un accesso internet sono il 36% (dato Istat 2014) quindi circa il 20% si trova nella suddetta situazione proprio a causa della mancanza di competenze. Il fenomeno riguarda per la maggior parte dei casi le fasce di popolazione più anziana o in uscita dal mondo del lavoro. Esse saranno quindi poco o per nulla propense ad utilizzare servizi digitali, nonostante questi ultimi siano già stati resi disponibili dalla PA. Oggi Internet rappresenta uno dei principali strumenti di esercizio dei diritti di cittadinanza, di partecipazione al potere pubblico e di sviluppo della persona umana, con la conseguenza che il rischio di un progressivo aggravamento del *digital divide* determini una significativa discriminazione tra coloro che hanno accesso ad Internet e sono nelle condizioni di disporre degli strumenti informatici e coloro che ne sono esclusi a causa di una serie fattori economici, geografici, culturali e sociali che alimentano la nota analfabetizzazione informatica, con gravi ricadute negative sulla partecipazione paritaria dei cittadini alla vita pubblica politica e democratica e sulle condizioni effettive di esercizio dei

diritti civili, sociali e politici attraverso cui si realizza lo sviluppo della personalità dell'individuo (http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/norme-di-internet-quel-caos-che-c-e-in-italia_1691.htm).

2. utilizzo non ottimale dei servizi *online*: ridurre tempi e costi della burocrazia con i servizi pubblici *online* è ancora difficile. I cittadini che usano la Rete per dialogare con la pubblica amministrazione sono soltanto il 36% del totale. Questa percentuale ci vede al terzultimo posto nella graduatoria dei 28 Paesi Ue. Ciò è dovuto non tanto alla indisponibilità dei servizi (in questo caso l'Italia è al 15° posto nella classifica UE), quanto piuttosto per la difficoltà a trovare le informazioni, la loro scarsa utilità, la difficoltà a comprendere lo stato di avanzamento della pratica e la difficoltà nell'utilizzo dei servizi disponibili sul sito *web* (http://www.confartigianato.it/2015/05/pa-digitale-solo-36-italiani-usa-servizi-pubblici-on-line-siamo-quasi-ultimi-in-ue/?print=print). I principali ostacoli si riscontrano nella capacità di elaborare soluzioni informatiche sofisticate, tali da potere migliorare i flussi transazionali. Nonostante il 100% delle Regioni, l'88% delle ASL, il 74% dei Comuni e il 70% delle Province utilizzi un portale, soltanto il 27% dei servizi erogati sono bidirezionali, quindi in grado di fornire all'utente la possibilità di effettuare pagamenti o realizzare documenti e pratiche amministrative *online*. Inoltre il limitato livello di interoperabilità tra gli enti della PA garantisce una parziale interconnessione tra gli enti, condizione essenziale per raggiungere efficienza operativa di tutta la PA e nel rapporto della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Responsabile dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Intervengono, inoltre, nell'attuazione dell'intervento regolatorio:

- il Governo;

- l'Agenzia per l'Italia digitale.

- le amministrazioni coinvolte, che saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, ciascuna per le parti di propria competenza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto legislativo, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento. Sarà cura dell'Amministrazione responsabile, qualora non fossero raggiunti gli obiettivi o qualora emergessero nuove esigenze ovvero a seguito della VIR, valutare e proporre eventuali forme di revisione dell'intervento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura della Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolti che cureranno le verifiche di competenza, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Il provvedimento, come anticipato, è attuativo dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo ad intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi – sulla disciplina contenuta nel predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese, garantendone, contestualmente, il diritto di accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale e semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona.

L'intervento è finalizzato, inoltre, all'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification*

Authentication and Signature – eIDAS), che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Com'è noto, un Regolamento europeo è una norma di legge che, in base alle regole comunitarie, è direttamente applicabile senza necessità di ulteriori passaggi a livello dei singoli Stati membri e che garantisce, pertanto, una uniformità di applicazione in tutto il territorio dell'Unione. Il Regolamento in parola crea un nuovo contesto giuridico e tecnico fondato sul principio di neutralità tecnologica che, grazie all'uso di strumenti di legislazione secondaria, consente sia di individuare in modo preciso il quadro di *standard* di riferimento per garantire l'interoperabilità sia di poter aggiornare tale quadro in modo flessibile per adattarlo alle nuove tecnologie. Gli *standard* comuni consentono lo sviluppo di servizi fiduciari digitali che garantiscono un livello di affidabilità uniforme nell'Unione e di promuovere così la fiducia nelle transazioni elettroniche favorendo la creazione ed il successo del mercato digitale unico europeo. Il provvedimento in esame, quindi, pur non avendo come "obiettivo tecnico" quello di un recepimento *tout court* del citato Regolamento (in quanto, come detto, direttamente applicabile) allinea le disposizioni del CAD alle nuove esigenze tecniche, economiche e di opportunità politica rappresentate in sede europea.

In linea generale, quindi, il provvedimento in esame è pienamente in linea con il rispetto dei livelli minimi della regolazione europea adeguando le norme del CAD ai principi europei in materia di identificazione e autenticazione elettronica, firma e sigilli elettronici, servizi fiduciari e vigilanza e requisiti degli stessi servizi,

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo richiama le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento eIDAS. Inoltre, viene affidato ad Agid (nell'ambito della riorganizzazione della *Governance* sul digitale) la vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento UE (art. 13, co. 2). Si prevede che i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS (art. 25, co. 1, lett. *b)*). Viene prevista la possibilità per Agid di diffidare prima e di irrogare poi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative (art. 30, co. 1, lett. *b)* e *c)*).

Viene, altresì, affermato che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS (art. 32, co. 1, lett. *b)*).